

C(2020) 1863

**Emergenza COVID-19**  
**ALERT**  
**ASSARMATORI**  
**n. 14**

21 marzo 2020

---

## **Comunicazione della Commissione europea sul nuovo quadro normativo temporaneo in materia di aiuti di Stato durante l'epidemia di COVID-19**

\*\*\*

### ***Il nuovo quadro normativo unionale sugli aiuti di Stato in risposta all'emergenza.***

La Commissione europea ("Commissione"), con la [comunicazione C\(2020\) 1863 del 19.03.2020](#), ha adottato un quadro normativo temporaneo in materia di aiuti di Stato, con validità fino al 31.12.2020, che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare misure di aiuto a supporto delle imprese in difficoltà a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19<sup>1</sup>.

Unitamente ad altre misure di sostegno che possono essere utilizzate dagli Stati membri ai sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, il citato quadro temporaneo consente ai Paesi della Unione di garantire che le proprie imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19. In questo contesto, quindi, il nuovo quadro normativo consente agli Stati Membri di avere la massima flessibilità nell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato<sup>2</sup>

Per la Commissione l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è da intendersi quale "*grave turbamento dell'economia*" e quindi – sulla base di quanto previsto dall'art. 107, par. 3 *lett. b)* del TFUE che consente l'erogazione di aiuti per rimediare ad un grave turbamento dell'economia degli Stati membri in deroga al Trattato<sup>3</sup> – per porre rimedio a tale situazione il nuovo quadro normativo temporaneo prevede specifiche tipologie di aiuti<sup>4</sup>.

In particolare trattasi di: **(i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti** fino all'ammontare di 800.000 euro per le imprese che devono far fronte ad urgenti esigenze in

---

<sup>1</sup> Tale quadro normativo temporaneo, a sua volta trae la propria origine da una recente comunicazione (del 13 marzo scorso) della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla BCE, alla BEI e all'Eurogruppo avente ad oggetto la Risposta economica relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al fine di garantire la solidarietà nel mercato unico, tra le altre cose, la comunicazione – oltre a specificare la necessità di continuare a garantire la libera circolazione delle merci (e quindi i servizi di trasporto e le catene di approvvigionamento) e la fornitura di attrezzature mediche – si sofferma: (i) sul contributo degli strumenti finanziari e delle "casse" della Unione in risposta a tale situazione emergenziale; (ii) sulla opportunità di prevedere, come risposta in termini di finanza pubblica, un sistema temporaneo in materia di aiuti di Stato a supporto dell'economia dei Paesi membri. Il testo della comunicazione è consultabile al seguente link: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf)

<sup>2</sup> Vds. la dichiarazione resa da Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza, consultabile al seguente link: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP\\_20\\_496](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_496)

<sup>3</sup> Vds. art. 107, par. 3, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), in base al quale: "[...] Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: [...] b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro [...]".

<sup>4</sup> Al riguardo, secondo quanto dichiarato dalla Commissione, le imprese beneficiarie potranno essere soltanto quelle entrate in difficoltà successivamente al **31.12.2019**. Ciò per escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall'emergenza COVID-19.

materia di liquidità<sup>5</sup>; **(ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese** in modo da assicurare che le banche private continuino ad erogare finanziamenti alle imprese, a condizione che la garanzia rispetti specifici limiti temporali (non superiori a sei anni) e di ammontare (stabiliti diversamente, ad esempio, a seconda che si tratti o meno di una PMI); **(iii) prestiti pubblici con tassi agevolati alle imprese** al fine di aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti<sup>6</sup>.

La comunicazione, affinché ciascuna delle misure di aiuto di cui sopra sia dichiarata compatibile, indica apposite condizioni e soglie da rispettare.

Inoltre, sono previste specifiche misure di salvaguardia anche per le banche degli Stati membri che veicolano aiuti sull'economia reale, volte ad assicurarsi che l'aiuto sia a valle trasferito alle imprese beneficiarie, evitando così potenziali effetti distorsivi del mercato. A ciò si aggiunga che la comunicazione prevede altresì la possibilità per gli Stati membri di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

In sostanza, quindi, il quadro temporaneo sopracitato non contrasta con la normativa unionale vigente in materia di aiuti di Stato e permette ai Paesi della Unione di adottare misure nazionali non rientranti nella fattispecie di aiuto, ad esempio, in quanto trattasi di misure applicabili *erga omnes* quali dilazioni dei termini di adempimenti fiscali e/o previdenziali<sup>7</sup>.

\*\*\*\*

---

<sup>5</sup> In questo senso la Commissione ha innalzato la soglia massima rispetto a quanto previsto nella proposta di comunicazione che era pari a 500.000 euro.

<sup>6</sup> A tali misure di aiuto se ne aggiungono due ulteriori aventi ad oggetto: **(a) garanzie per le banche che veicolano aiuti di Stato all'economia reale; (b) assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.**

<sup>7</sup> Quanto sopra, senza tralasciare il fatto che gli Stati membri, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, possono adottare misure, in quanto considerate compatibili con il mercato interno, volte ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

---

*Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: [segreteria@assarmatori.eu](mailto:segreteria@assarmatori.eu)*